

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE TRA I COMUNI DI CALTO E SALARA – PERIODO 2021 - 2023

L'anno duemilaventuno, il giorno XX, del mese di xxxxx, tra i sottoscritti:

- Michele Fioravanti, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Calto (codice fiscale 00197650294) che dichiara di intervenire e stipulare il presente atto per conto, nome ed interesse del Comune che rappresenta;
- Lucia Ghiotti, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Salara (codice fiscale 00200810299) che dichiara di intervenire e stipulare il presente atto per conto, nome ed interesse del Comune che rappresenta;

VISTI

- l'accordo tra CIVIT ed ANCI dell'ottobre 2010 in merito alla competenza dell'ANCI per la definizione delle linee guida per i Comuni in merito al recepimento dei principi contenuti nel del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e le Linee Guida per i Comuni emanate dall'ANCI stessa nel marzo del 2011 con particolare riferimento alle parti riguardanti "compiti del Nucleo di Valutazione/ Organismo Indipendente della Performance" e "Definizione dei requisiti per la nomina del componente dell'Organismo di Valutazione;
- la nota dell'ANCI del 10 giugno 2013 contenete ulteriori istruzioni per la costituzione degli organismi di valutazione dei Comuni;
- la L. n. 114/2014 di conversione del DL n. 90/2014 con passaggio delle competenze in merito alla valutazione dall'ANAC ex CIVIT al Dipartimento della funzione Pubblica;
- la circolare DFP del 10 gennaio 2017 in merito all'applicazione agli Enti Locali delle disposizioni di cui al D.M del 2 dicembre 2016 che conferma, per le autonomie locali, la possibilità di mantenere quanto previsto nella sopra richiamata nota ANCI;

PREMESSO

- che ai sensi degli artt. 109 e 147 del D.Lgs. 267/2000 gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguate alla valutazione delle prestazioni del personale con funzioni dirigenziali;
- che ai sensi del Titolo II del D. Lgs. n.150/2009 l'attività di misurazione e di valutazione della performance mira ad assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale nonché ad accrescere le competenze professionali del personale dipendente, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;
- che sulla base di quanto disposto dall'art.14 del D. Lgs. n.150/2009 e degli orientamenti dell'ANAC e dell'ANCI, gli organismi di valutazione, comunque denominati, sono chiamati a svolgere una serie di compiti, tra i quali:
 - a) promuove l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

- b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni;
 - c) assevera il Piano della Performance e valida la Relazione sulla performance, assicura la visibilità di entrambe attraverso la verifica della pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) assevera le metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente e provvede alla proposta di graduazione dell'indennità di posizione delle PO;
 - f) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione;
 - g) propone, al Sindaco la valutazione annuale delle PO;
 - h) supporta gli uffici preposti nella costituzione del fondo risorse decentrate e nella verifica della correttezza dell'applicazione degli istituti contrattuali;
 - i) supporta gli uffici preposti rispetto alla verifica della correttezza dell'attività di programmazione della spesa del personale e dei fabbisogni di personale;
 - j) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalle norme di Legge o dai CCNL;
- che lo strumento più adeguato a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa degli incaricati di funzioni dirigenziali si ritiene essere un Nucleo di Valutazione a composizione monocratica in forma associata tra più enti;

dato atto che lo schema della presente convenzione è stato preventivamente approvato dai rispettivi organi:

- Comune di Calto deliberazione di Consiglio Comunale n. XX del 20.01.2021;
- Comune di Salara deliberazione di Consiglio Comunale n.XX del xx.xx.xxxx;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto della Convenzione

1. I Comuni di Calto e Salara si associano tra di loro, ai sensi dell'art. 30 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/00) per l'istituzione e la gestione del Nucleo di valutazione per lo svolgimento delle funzioni di supporto metodologico e di verifica, garanzia e certificazione inerenti al sistema di gestione della performance.

Art. 2 - Durata della Convenzione e forme di scioglimento

1. La presente Convenzione – periodo 2021-2023 - ha durata dalla data di firma della presente sottoscrizione e fino al 31.12.2023, salvo rinnovo e potrà cessare anche prima del termine stabilito per mutuo consenso dichiarato dai Comuni aderenti.

2. Alla presente convenzione possono aderire anche altri enti locali che intendano avvalersi del Nucleo di Valutazione in forma associata, anche successivamente alla sua entrata in vigore. Per gli enti che rientrano in quest'ultimo caso, la convenzione comincia a produrre effetti a partire dall'esercizio successivo a quello in cui viene formalizzata l'adesione e scade comunque entro i termini fissati al comma precedente. Eventuali eccezioni devono essere concordate tra gli enti che richiedono l'adesione e gli enti già partecipanti alla convenzione, sentiti i componenti esterni del Nucleo di Valutazione. In sede di adesione di nuovi enti alla convenzione, sono definiti le spese ed i rapporti finanziari nel rispetto dei principi di cui all'art. 8.

3. Ogni singolo Comune convenzionato potrà recedere unilateralmente, con deliberazione della propria Giunta Comunale. In tal caso la cessazione del rapporto decorrerà in data da concordare tra tutti gli enti convenzionati e comunque non oltre 4 mesi dalla comunicazione a tutti i Comuni partecipanti della deliberazione esecutiva di recesso.

Articolo 3 - Funzioni del nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia funzionale e risponde ai Sindaci dei Comuni associati.
2. Il Nucleo di valutazione ha il compito di svolgere ogni funzione espressamente conferitagli dalla Legge, dal CCNL e dalle norme regolamentari dei rispettivi Comuni; le predette norme disciplinano altresì le modalità del relativo funzionamento.

Articolo 4 - Nomina, composizione e funzionamento del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è un organo monocratico composto da un membro esperto esterno di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
2. Il Nucleo di valutazione rimane in carica per tutta la durata della convenzione, salvo revoca motivata da parte del Sindaco del Comune Capo convenzione.
3. Il Nucleo di valutazione si avvale dell'assistenza del Segretario Comunale del Comune in funzione del quale il Nucleo di volta in volta espleta la propria attività.
4. Il Nucleo opera di norma, per tutti gli associati, presso la sede del Comune Capo convenzione, salvo diverse e motivate esigenze.
5. Il membro esperto è nominato con provvedimento del Comune Capo convenzione. Ove nel Nucleo di Valutazione si proceda alla sostituzione del titolare dell'incarico, la durata dell'incarico del nuovo membro è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina del Nucleo. Il componente del Nucleo di Valutazione è revocabile solo per gravi violazioni di legge ovvero per comportamenti gravemente scorretti tali da consentire la revoca per giusta causa in base ai principi sul mandato su rappresentanza e cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza della presente convenzione;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità non motivata, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.

Articolo 5 - Incompatibilità

1. I componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che:
 - a) rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione;
 - b) siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 267/00 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
 - c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate da uno o più enti aderenti alla convenzione, o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione.
2. Valgono inoltre le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile.

Articolo 6 - Struttura tecnica di supporto del Nucleo di Valutazione

1. Nello svolgimento delle funzioni di propria competenza il Nucleo di Valutazione è supportato tecnicamente dalle strutture organizzative dei singoli Comuni nel rispetto delle norme dettate dal richiamato D. Lgs 150/2009, dai rispettivi regolamenti comunali e dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance adottato da parte degli enti aderenti.
2. Le funzioni di segreteria connesse al funzionamento del Nucleo di Valutazione sono sempre svolte dai singoli Comuni, fatte salve le esigenze di raccordo e sinergia necessarie ed opportune. In tutti i casi, i Comuni aderenti possono costituire appositi gruppi di lavoro per la definizione e la successiva adozione di sistemi di gestione della performance omogenei nonché per aggiornamenti e verifiche successive.

Articolo 7 - Comune Capo Convenzione

1. Ai fini della gestione del Nucleo di Valutazione in forma associata viene designato quale ente capo convenzione il Comune di Salara.

Articolo 8 - Riparto delle spese e rapporti finanziari tra i Comuni

1. Le spese inerenti la prestazione professionale del componente esperto del Nucleo di Valutazione verranno ripartite annualmente tra gli enti aderenti in proporzione al numero di abitanti alla data del 31 dicembre 2019.

2. Il Comune Capo convenzione provvederà a comunicare agli altri Enti la previsione dei costi relativi prima di procedere all'affidamento dell'incarico.

3. Il Comune Capo convenzione provvederà al conferimento dell'incarico e al pagamento delle relative spese che verranno rimborsate per la quota parte dagli enti associati entro 30 giorni dall'invio dell'apposita rendicontazione.

4. Ogni singolo Comune associato potrà, a proprie spese, conferire al componente esterno ulteriori incarichi per prestazioni aggiuntive.

Articolo 9 - Norme finali

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86.

Per il comune di Calto il Sindaco Michele Fioravanti

Per il comune di Salara il Sindaco Lucia Ghiotti